CITTÀ DI ALBANO LAZIALE	
(Città Metropolitana di Roma Capitale)	
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI	
 NETTEZZA URBANA, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO	
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI COLLEGATI E PER LA	
GESTIONE DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE DI	
RIFIUTI IN MODO DIFFERENZIATO SITO IN VIA CANCELLIERA KM	
2,200.	
Con la presente scrittura privata tra:	
a) Ing. Filippo Vittori, nato a Roma il 07/05/1955, C.F.: VTT FPP 55E07	
H501A, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per	
 conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di	
Dirigente del Settore V Tecnico con sede in Albano Laziale, Piazza della	
Costituente n. 1, C.F. 82011210588, nel prosieguo denominato anche "Comune";	
b) Sig. Mauro MIDEI, nato a Velletri il 19.10.1963, C.F.	
che dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Amministratore Delegato	
della VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. domiciliato, per la carica, presso	
la sede della suddetta società sita a a Velletri (Roma) in Via Troncavia n 6, C.F.	
, P.IVA 11211231003, come da visura camerale allegata	
agli atti, nel prosieguo denominata anche "Affidataria" o "Gestore";	
PREMESSO CHE	
a) la società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a totale	
capitale pubblico partecipata dai comuni di Albano Laziale (quota 46,517%),	
Velletri (quota 46,520%), Anzio (quota 0,963%) e Lariano (quota 6,000%);	
b) in relazione alla suddetta società ricorrono le condizioni di cui all'art. 5 del D.	
b) in relazione ana suddetta societa ricorrono le condizioni di cui an art. 3 dei D.	

Lgs. n. 50/2016;	
c) con Delibera del Consiglio Comunale n del e successiva	
Determina Dirigenziale n del, è disposto	
l'affidamento diretto in house providing alla suddetta società dei servizi in oggetto	
per la durata di anni sei, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5 ed all'art. 192 del	
D. Lgs. n. 50/2016;	
d) si rende necessario stipulare il contratto di servizio relativo all'affidamento	
disposto con la Determina Dirigenziale di cui alla precedente lettera e);	
h) lo schema del presente contratto è stato approvato con Delibera del Consiglio	
Comunale n;	
e) per la stipula del presente contratto non si rende necessario richiedere	
l'informazione antimafia (art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011) in quanto la	
società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. è una società a capitale	
interamente pubblico e controllata da Enti pubblici;	
f) con la firma del presente contratto l' affidataria dichiara di non essere incorsa	
nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 nonché	
l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto	
o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni	
precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati	
di posizione organizzativa del Comune di Albano Laziale;	
g) l'ing. Filippo Vittori, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto,	
dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza	
dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di	
interesse.	
Tutto ciò premesso e considerato fra le parti come sopra costituite si conviene e si	

stipula quanto segue:	
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO	
1. Il Comune affida al Gestore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo	
alla "Gestione del servizio di nettezza urbana, raccolta, trasporto e smaltimento dei	
rifiuti solidi urbani e servizi collegati e per la gestione del centro di conferimento	
comunale di rifiuti in modo differenziato sito in via Cancelliera km 2,200".	
2. In particolare l'affidamento riguarda i servizi individuati nel "Disciplinare	
tecnico e prestazionale" e, quindi:	
a) la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati affinché	
siano privilegiati il recupero e il riciclaggio in ogni fase del ciclo;	
b) il trasporto e il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati presso gli impianti	
autorizzati ai sensi di Legge;	
c) lo spazzamento e la pulizia del suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico;	
d) l'avvio dei rifiuti urbani ed assimilati agli specifici trattamenti;	
e) i servizi di informazione e sensibilizzazione;	
f) la prestazione di altri servizi integrativi e complementari di igiene urbana;	
g) ogni altro servizio aggiuntivo di igiene urbana richiesto dal Comune nei modi	
previsti dal presente contratto.	
3. Le prestazioni oggetto d'appalto, qui indicativamente riportate, comprendono	
in ogni modo tutto quanto espresso nel "Disciplinare tecnico prestazionale" e nel	
"Piano Industriale", quest'ultimo redatto dal Gestore, documenti ai quali si rimanda	
ad relationem anche se materialmente non allegati al presente contratto.	
4. Il Comune si riserva la facoltà di poter affidare al gestore, in conformità alle	
vigenti disposizioni di legge:	
a) servizi complementari non compresi nel Disciplinate tecnico prestazionale ma	

che, a causa si circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il	
servizio all'utenza;	
b) nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già	
 affidati con il presente contratto.	
5. Il Comune potrà richiedere al Gestore l'introduzione di variazioni nell'esecu-	
zione dei servizi, anche in relazione ad eventi non previsti e non prevedibili in sede	
di definizione del presente contratto.	
6. Il presente contratto sarà oggetto di adeguamento nel caso siano apportate	
integrazioni o modifiche ai regolamenti comunali che incidano sulle modalità	
operative delle prestazioni di servizio e sui relativi costi. In tal caso il Gestore	
provvederà, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle variazioni sopra	
definite, a redigere apposita relazione contenente la rilevazione dei costi	
d'erogazione del servizio derivanti dalle modifiche regolamentari introdotte.	
7. Il Gestore potrà svolgere, su esplicita richiesta del Comune, ulteriori servizi	
aggiuntivi di igiene urbana ed ambientale. Gli oneri per lo svolgimento di tali	
servizi non sono compresi nel corrispettivo dei servizi principali. Il corrispettivo	
concordato, da erogare a favore della Società, risulterà ad integrazione di quanto	
 previsto per i servizi principali.	
8. Il Gestore provvederà, su esplicita richiesta del Comune, all'espletamento di	
nuovi servizi con carattere continuativo, anche se tali servizi non siano stati	
inclusi nel presente affidamento. Tali ulteriori servizi saranno eseguiti secondo	
modalità e corrispettivo da concordarsi tra le parti, sulla base di quanto definito	
secondo apposito progetto. Salvo casi di particolare urgenza dovuti a circostanze	
impreviste ed imprevedibili, il Comune dovrà trasmettere per iscritto al Gestore la	
propria richiesta per i servizi di cui sopra, almeno quindici giorni prima dell'inizio	

dell'esecuzione delle prestazioni relative. Tali servizi dovranno essere gestiti	
secondo modalità da concordare tra il Gestore ed il competente Ufficio Comunale,	
 per mezzo di apposita formalizzazione. Il corrispettivo da erogare a favore del	
Gestore sarà stabilito tra le parti all'atto dello specifico affidamento di ogni	
servizio, mediante apposito progetto, ad integrazione di quanto previsto dal	
presente contratto.	
9. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di apportare modifiche all'oggetto	
del presente contratto quali, a titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione	
dei servizi, la soppressione di alcuni di essi, la durata degli interventi previsti, le	
 modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.	
In tali casi, il Gestore è obbligato ad accettare ed a svolgere tali modifiche alle	
medesime condizioni contrattuali fino alla concorrenza, in diminuzione ovvero in	
aumento, del 20% (venti per cento) dell'ammontare complessivo del presente	
contratto di appalto. Il Gestore non è obbligato ad accettare richieste di modifiche	
che comportino una variazione superiore al 20% dell'ammontare complessivo del	
contratto. Tuttavia, nel caso in cui non si avvalga del proprio diritto alla	
risoluzione del contratto entro quindici giorni dalla richiesta del Comune, è	
obbligato ad assoggettarsi alle richieste avanzate dallo stesso Comune.	`
ART.2. NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO	
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,	
inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che, conservati agli atti	
dell'Ufficio e controfirmati dalle parti, si considerano parte integrante e	
sostanziale:	
1.1) DUVRI, redatto dal Comune ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008,	
2.17, 2 0 1.14, Tedatio dai Comano di Sensi dell'art. 20 del D. 125. Il. 01/2000,	

1.2) PIANO INDUSTRIALE redatto dall'affidataria ed assunto al protocollo del	
Comune in data 12 giugno 2017 al n. 29308 e relativi allegati;	
1.3) DISCIPLINARE TECNICO E PRESTAZIONALE.	
2. I servizi in appalto devono essere eseguiti nel Comune di Albano Laziale.	
3. Nell'esecuzione dei servizi affidati il Gestore è obbligato ad osservare le	
disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 e le misure generali di tutela di cui al D.Lgs	
n.81/2008; Egli resta responsabile anche delle inadempienze degli eventuali	
subappaltatori/subaffidatari.	
4. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle	
relative somme non saranno effettuati.	
5. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate,	
previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del	
contratto.	
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO	
1. L'appalto ha durata di sei anni decorrenti dal 01 agosto 2017 e con scadenza al	
31 luglio 2023.	
2. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza che occorra alcun preavviso	
o disdetta.	
3. È vietato il rinnovo tacito del contratto. I contratti stipulati in violazione del	
predetto divieto sono nulli.	
4. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, il Gestore, previa	
•	
richiesta del Comune di Albano Laziale, sarà tenuto alla prosecuzione del servizio,	
in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di un anno, senza poter	
pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo	
alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali e delle	

_

__

attrezzature in dotazione.	
5. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di	
circostanze che rendano non più opportuna la sua prosecuzione (per ogni causa	
legittima). Il provvedimento di recesso del contratto è notificato per iscritto al	
Gestore con preavviso di un mese. In tal caso, il Gestore ha diritto al pagamento di	
un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato e delle forniture	
eseguite, escluso ogni risarcimento o indennizzo.	
6. Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il	
 servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Assemblea Territoriale	
d'Ambito, il presente contratto è da intendersi risolto automaticamente e	
senza necessità di comunicazione alcuna, senza alcuna richiesta di	
risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore	
del Gestore, cioè senza alcun onere o spesa a carico del Comune di Albano Laziale.	
ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI – REGOLAMENTI COMUNALI	
1. L'erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza,	
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficacia e efficienza di cui	
all'allegato 1 alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio	
1994 e al rispetto di standard di qualità e efficienza quali diritti fondamentali degli	
utenti, ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - del D.lgs. 06 settembre 2005, n. 206 (Codice	
del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229).	
2. Al fine di conseguire la migliore tutela ambientale ed igienico-sanitaria e nel	
rispetto degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità nelle modalità di	
esecuzione dei servizi affidati, le prestazioni oggetto del presente contratto devono	
essere organizzate dal Gestore nel rispetto dei regolamenti comunali relativi alla	
gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti comunali di	

Polizia Urbana, nonché di ogni altro regolamento avente attinenza con i servizi	
oggetto del presente contratto, emessi e/o da emettere con le successive modifiche	
che dovessero intervenire anche nel corso dell'appalto.	
ART. 5 – OBIETTIVI	
1. Con il presente affidamento, il Comune si prefigge di raggiungere i seguenti	
obiettivi:	
a) garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei rifiuti urbani;	
b) contribuire a dare attuazione alla gerarchia dei rifiuti definita dall'art. 179 del	
D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. (Norme in materia ambientale),	
c) erogare un servizio rispondente ai criteri di efficacia, efficienza, economicità,	
trasparenza, fattibilità tecnica e economica, nel rispetto delle norme vigenti in	
materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, come prescritto	
dall'art. 178 del D.lgs. 152/2006;	
d) curare con attenzione e diligenza le necessità degli utenti, instaurando con gli	
stessi una comunicazione costante e costruttiva;	
e) cooperare alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica;	
f) ridurre lo spreco di risorse e la quantità di rifiuti urbani prodotti;	
g) ridurre la quantità di rifiuti urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;	
h) ridurre il più possibile la presenza di rifiuti urbani recuperabili tra i rifiuti	
urbani da avviare alle operazioni di smaltimento;	
i) migliorare la qualità dei rifiuti urbani conferiti alle operazioni di recupero;	
j) ridurre all'essenziale il posizionamento sul suolo pubblico di contenitori per la	
raccolta dei rifiuti urbani;	
k) assicurare la pulizia del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;	
l) migliorare il decoro urbano;	
1) mignorate ii decoro aroano,	

__

_

m) ridurre le discariche abusive e l'abbandono di rifiuti;	
n) incrementare per quanto possibile, attesa la durata del presente contratto la	
percentuale di rifiuti raccolti in modo differenziato, precisando che per il calcolo	
della percentuale di raccolta differenziata va applicata la formula indicata dalla	
normativa vigente della Regione Lazio approvata con DGR n.501 del 04/08/2016.	
3. I predetti obiettivi sono funzionali al processo di miglioramento continuo del	
servizio e al raggiungimento e al mantenimento dell'equilibrio economico	
finanziario della gestione. L'operato del Gestore deve essere costantemente	
organizzato per il loro conseguimento.	
ART. 6 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI	
1. Il contratto ha per oggetto servizi pubblici locali essenziali che costituiscono	
attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D.lgs. 152/2006 e s.	
m.i	
2. L'erogazione dei servizi non può essere interrotta né sospesa dal Gestore per	
alcun motivo, salvo cause di forza maggiore, nei casi previsti dalla legge o su	
disposizione delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblici.	
L'erogazione del servizio, comunque, deve essere ripristinata al più presto.	
3. In ogni altro caso di interruzione o di sospensione, il Comune può sostituirsi al	
Gestore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, senza necessità di ulteriori atti di	
diffida, con rivalsa su di esso per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, il	
Comune può avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.	
4. Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, il Gestore deve	
garantire le prestazioni indispensabili come previsto dalla Legge 12 giugno 1990,	
n. 146 e s. m. e i. ("Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici	
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.	

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge").	
5. Ove la regolare erogazione dei servizi possa venire interrotta o turbata da	
lavori, attività o eventi posti in essere dal Comune o da altri soggetti, pubblici o	
privati, su sua specifica autorizzazione, o al Comune formalmente comunicati,	
quest'ultimo si impegna a informare il Gestore tempestivamente e, comunque,	
almeno cinque giorni prima dell'inizio, fornendo tutti gli elementi necessari a	
effettuare le modifiche temporanee alla programmazione dei servizi. Il termine di	
cui al presente comma non decorre nei casi in cui l'intervento del Comune dipenda	
da motivi di forza maggiore o da eventi imprevedibili.	
6. Le riduzioni o sospensioni dei servizi di cui al presente articolo sono	
preventivamente comunicate tra le parti via posta elettronica certificata e, ove	
 possibile, all'utenza, per consentire l'adozione di tutti gli interventi che si	
rendessero necessari. Ove la comunicazione preventiva risultasse particolarmente	
onerosa o impossibile, le parti si devono comunque informare tempestivamente. Le	
comunicazioni devono contenere gli elementi di valutazione degli eventuali danni	
economici subiti, pena l'invalidità delle pretese di eventuale indennizzo in sede di	
monitoraggio del contratto.	
ART. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE	
1. Il Comune si impegna a:	
a) sostenere e favorire l'attività del Gestore attraverso la collaborazione dei	
propri Uffici amministrativi, tecnici e finanziari;	
b) trasmettere tempestivamente al Gestore i piani e i programmi di sviluppo	
urbanistico relativi ai nuovi insediamenti sia abitativi sia produttivi al fine di	
consentire la progettazione e gli investimenti necessari per il potenziamento o	
l'estensione dei servizi;	
r estensione del servizi,	

c) identificare le aree per la eventuale realizzazione delle strutture necessarie	
all'espletamento dei servizi, quali, per esempio, centri di raccolta, stazioni di	
trasferimento, impianti di trattamento;	
d) tenere aggiornato il regolamento sulla gestione dei servizi di cui all'art. 198,	
comma 2, del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. sulla base dell'evoluzione normativa e	
delle nuove esigenze organizzative dei servizi	
e) tenere aggiornato il Regolamento sulla applicazione della TARI sulla base	
della evoluzione normativa ed in coerenza con gli obiettivi del servizio affidato.	
ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL GESTORE	
1. Il Gestore è responsabile:	
a) del perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto;	
b) civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell'esecuzione del	
contratto. A tale proposito, il Gestore deve tenere sollevato e indenne il Comune da	
ogni e qualsiasi danno e responsabilità che derivasse a terzi in dipendenza o	
conseguenza del contratto e risarcire al Comune stesso gli eventuali danni che a	
esso derivassero in dipendenza o in conseguenza della gestione.	
2. Oltre a quanto previsto in altre clausole del contratto, il Gestore è tenuto a:	
 a) applicare la normativa in materia di gestione dei rifiuti (comunitaria,	
nazionale, regionale e locale);	
b) applicare al personale il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore	
dell'igiene ambientale in applicazione dell'art. 20 della L.R. 24/01/2014 n.1;	
c) adempiere tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro a favore del	
personale dipendente dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di	
lavoro in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
sanitaria, sicurezza, solidarietà paritetica, di tutela della salute e della sicurezza nei	

g.2) verso il Comune. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale,	
interessi, spese) subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione	
 totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti, verificatisi nel corso	
 dell'esecuzione del presente affidamento. La polizza deve prevedere anche la	
copertura dei danni (capitale, interessi, spese) alle cose date in consegna e custodia	
al Gestore compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Il massimale per tale	
responsabilità non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per	
ogni sinistro;	
g.3) verso prestatori di lavoro (RCO). La polizza deve prevedere il risarcimento dei	
danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato	
nell'esecuzione del presente affidamento e essere estesa anche ai danni causati da	
subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze del Gestore,	
parteciperanno all'esecuzione del presente affidamento. Il massimale della polizza	
per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro	
5.000.000,00 (cinque milioni/00);	
g.4) per inquinamento. La polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da	
inquinamento (capitale, interessi e spese), per i quali il Gestore sia chiamato a	
rispondere, causati nell'esecuzione del presente affidamento. Ai fini della presente	
disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a	
contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente,	
derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa	
deve essere estesa anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che,	
pur non essendo alle dipendenze del Gestore, parteciperanno all'esecuzione del	
presente affidamento. Il massimale della polizza per responsabilità civile per	
inquinamento non deve essere inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).	

3. Il Gestore resta unico e esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti	
dai suddetti massimali. Tutti i massimali assicurativi devono essere rivalutati	
annualmente in base all'indice FOI dell'ISTAT.	
ART. 9 – STRUTTURE PER IL RICOVERO MEZZI E ATTREZZATURE;	
CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.	
1. Il Gestore al momento dell'avvio dell'esecuzione del contratto deve possedere	
tutti i mezzi per l'esecuzione dei servizi appaltati e idoneo ricovero. A tale scopo	
l'amministrazione può mettere a disposizione lo spazio esterno alla Piattaforma	
ecologica e, qualora l'appaltatore non trovasse conveniente lo spazio dedicato al	
ricovero potrà su autorizzazione dell'Ente, eseguire le opere opportune a rendere	
l'area più protetta e idonea al rimessaggio dei mezzi.	
2. Sono a carico del gestore le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per	
quanto concerne la manutenzione straordinaria saranno a carico del Comune (da	
verificare di concerto con il Gestore del servizio) del centro comunale di raccolta.	
3. Il gestore non potrà comunque apportare alcuna modifica, innovazione,	
miglioria o addizione ai locali e aree messi a disposizione e alla loro destinazione	
d'uso o agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto dell'Ente;	
4. Il gestore è tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le riparazioni conseguenti a	
danni provocati da sua negligenza nell'uso dell'immobile e delle apparecchiature	
ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni e manutenzioni di cui all'art. 1609 c.c.,	
in esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico	
sanitari, elettrico, idrico, del gas, dell'acqua calda di pertinenza esclusiva	
dell'immobile dato in concessione, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche	
di scarico e le conseguenti opere di ripristino e inoltre la manutenzione periodica	
degli infissi esterni ed interni	

A D.T. 10 DENDICONTA ZIONE ECONOMICO EINANZIA DIA	
ART. 10 – RENDICONTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA	
1. Il Gestore deve consegnare al Comune:	
a) ogni tre mesi, una relazione sui costi della gestione dettagliati secondo le voci	
di spesa indicate nell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ("Regolamento	
recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa	
del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani");	
b) entro il 30 settembre di ogni anno:	
b.11) ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27 dicembre 2013, n. 147	
("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"), il	
piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il predetto piano	
finanziario deve essere articolato come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999	
b.2) il programma degli investimenti con l'indicazione del cronoprogramma degli	
interventi e della richiesta di eventuali contributi pubblici;	
b.33) il piano previsionale annuale e triennale delle attività contenente il piano	
industriale, il piano economico finanziario di breve e medio periodo e il piano del	
fabbisogno di personale.	
ART. 11 – CORRISPETTIVO	
1. Il corrispettivo dell'affidamento, ai valori attuali, è di euro €	
(euro), oltre IVA al 10 %, compresi i costi della	
sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenti, pari ad € (euro	
), oltre IVA, come stimati nel DUVRI.	
2. I pagamenti verranno disposti previo accertamento delle prestazioni effettuate,	
in termini di qualità e quantità, rispetto a quanto previsto. In caso di singoli	
inadempimenti si provvederà a stralciare dal canone mensile, anche parzialmente,	
gli importi relativi agli inadempimenti stessi.	
1	

3. In caso di ritardo dei pagamenti, resta fermo quanto previsto dal D.Lgs	
9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal D. lgv.192/2012.	
 4. Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente verificherà la regolarità	
del versamento dei contributi da parte della Gestore e degli eventuali subappaltatori	
tramite il D.U.R.C, il quale verrà acquisito d'ufficio.	
5. Le fatture emesse a seguito della sottoscrizione del presente contratto,	
dovranno essere intestate a: Comune di Albano Laziale, P.zza Costituente n. 1,	
00041 Albano Laziale (RM).	
6. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dal Gestore dovrà avvenire,	
ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 2010, mediante bonifico	
bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
piena tracciabilità delle operazioni). Il conto corrente bancario (o postale), dedicato	
anche al presente affidamento n, è intestato alla Gestore presso	
, Agenzia in,	
Via, C.A.B,	
IBAN	
7. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, il Gestore dichiara	
che le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario (o postale) sono:	
7.1) nome, cognome, nato a,	
il;	
7.2) nome, cognome, nato a,	
il;	
8. Al Gestore verrà corrisposto, in aggiunta al corrispettivo dell'appalto come	
sopra determinato, quota parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei materiali	
recuperati ai consorzi di filiera laddove le predette erogazioni fossero conseguenti	

alla classificazione dei rifiuti nella fascia o categoria di qualità più elevata rispetto	
a quella attuale, risultante da attestazione proveniente dagli Enti erogatori, per un	
importo pari al 50% della differenza tra la categoria di qualità più elevata e la	
categoria immediatamente inferiore. Sarà compito del Gestore operare al meglio la	
separazione e la purificazione per ottimizzare i ricavi. Il pagamento di tale	
premialità sarà effettuato solo ed esclusivamente a seguito dell'effettiva erogazione	
del contributo a favore del Comune.	
ART. 12 – CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI	
1. Il Gestore deve elaborare la carta della qualità dei servizi secondo quanto	
disposto dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalla	
Legge regionale 5 marzo 2012, n. 6 (Norme per la tutela dei consumatori e degli	
utenti).	
2. Il Gestore deve dare la massima pubblicità e diffusione alla carta dei servizi.	
ART. 13 – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO	
1. II Comune svolge un monitoraggio costante sull'andamento dei servizi.	
2. Tale monitoraggio riguarda:	
a) l'equilibrio economico finanziario della gestione;	
b) la qualità erogata e la qualità percepita dagli utenti;	
c) il rispetto degli obiettivi e degli impegni contrattuali.	
3. Il Comune monitora costantemente, con la partecipazione delle associazioni	
dei consumatori, il rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi fissati nel	`
contratto e nella carta della qualità dei servizi. Al monitoraggio possono contribuire	
anche i singoli cittadini attraverso osservazioni e proposte.	
4. Nel caso che le istanze sul rispetto dei predetti parametri contrattuali e sulla	
carta della qualità dei servizi siano presentate dai soggetti interessati direttamente	
carta dena quanta dei servizi siano presentate dai soggetti interessati direttamente	

_

__

al Gestore, il Gestore medesimo ne dà tempestiva notizia al Comune.	
6. Il Gestore è tenuto a conformarsi alle determinazioni assunte dal Comune in	
esito all'attività di monitoraggio.	
ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO - PROTOCOLLO DI	
LEGALITÀ	
Nello svolgimento della propria attività, il personale incaricato dovrà	
comportarsi con correttezza, educazione e senso di responsabilità, sia nei confronti	
degli utenti che dei dipendenti comunali con i quali si troverà a collaborare.	
2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del	
Codice di comportamento del Comune di Albano Laziale, adottato con	
deliberazione della Giunta Comunale n. 219/2013 e successivi aggiornamenti, il	
Gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si	
impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di	
condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non	
venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consegnati in copia	
contestualmente alla sottoscrizione.	
3. Il Gestore è tenuto ad applicare il protocollo di legalità approvato con delibera	
di G.C. n. 4 del 28/01/2016 e successivi aggiornamenti.	
ART. 15 – VIGILANZA SUI SERVIZI	
1. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre e effettuare sopralluoghi,	
verifiche, visite e ispezioni nei luoghi ove vengono svolti i servizi, ivi compresi la	
sede operativa e gli impianti. A tal fine, il Comune ha il solo obbligo della	
preventiva comunicazione e indicazione al Gestore dell'incaricato degli atti in	
preventiva comanicazione e maicazione ai Gestore den mearicato degli atti m	

questione.	
2. Gli atti di cui al comma 1 possono essere svolti dal Comune con proprio	
personale o attraverso soggetti terzi appositamente incaricati.	
ART. 16 – PENALITÀ	
1. Il Comune si riserva di applicare all'Affidataria le penalità previste dal Titolo	
V del Disciplinare Tecnico, con particolare riguardo all'art. 36 le cui disposizioni si	
intendono qui integralmente richiamate e trascritte.	
2. Al Gestore possono essere contestate contemporaneamente più infrazioni.	
3. La violazione degli obblighi contrattuali sarà contestata al Gestore per iscritto,	
anche a mezzo telefax, con l'indicazione della penalità applicabile e con l'invito a	
far pervenire, entro sette giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a	
discarico. La giustificazione, presentata entro il temine indicato, potrà essere	
accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione	
della penale, ad insindacabile giudizio del Comune. In caso di mancata	
presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal	
Comune la penale a carico del Gestore senza ulteriori comunicazioni.	
4. Congiuntamente alla contestazione dell'inadempienza sarà assegnato un	
termine congruo e perentorio al Gestore per l'adempimento degli obblighi	
contrattuali: tale termine sarà stabilito congiuntamente dal Direttore	
dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del procedimento tenuto conto	
della mole dei servizi da eseguire.	
5. Qualora il Gestore non ottemperi nel termine assegnato, il Comune ha la	
facoltà di fare eseguire d'ufficio, in danno della Società appaltatrice, i servizi	
necessari, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale delle	
spese al Gestore, maggiorate del 15% per oneri di amministrazione.	

6. Al fine di evitare contestazioni di eventuali inadempimenti, il Gestore ha	
l'obbligo di segnalare immediatamente o comunque nel corso della giornata di	
riferimento al Direttore dell'esecuzione del contratto circostanze e fatti che,	
rilevati nell'espletamento del servizio, possono pregiudicarne il regolare	
svolgimento.	
7. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione delle penali di	
cui sopra in misura doppia.	
8. Gli importi relativi alle penali, cosi come eventuali spese per l'esecuzione	
d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, saranno trattenuti in sede di	
liquidazione della prima fattura utile o, a scelta del Comune, tramite escussione	
della polizza garanzia definitiva.	
9. Al Gestore sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed	
il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.	
10. Il Gestore sarà in ogni caso tenuto al risarcimento dell'eventuale maggior	
danno provocato dall'inadempimento realizzato.	
11. Ulteriori sanzioni verranno applicate inoltre al Gestore anche per le	
irregolarità commesse dal proprio personale dipendente nonché per il	
comportamento indisciplinato nonché scorretto, nello svolgimento delle proprie	
mansioni, del suddetto personale dipendente (ad esempio, operatori ecologici) nei	
confronti degli utenti e/o cittadini, purché debitamente documentato.	
ART. 17 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	
1. Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul luogo del lavoro, il	
Gestore si assume tutte le responsabilità derivanti dagli obblighi previsti, in	
particolare da quelli derivanti dal DUVRI e dal proprio DVR.	
2. I costi relativi alla sicurezza dovuti ai rischi specifici propri dell'attività e dei	

lavoratori, sono a carico del Gestore.	
3. Il Gestore deve adottare tutte le iniziative atte al riconoscimento dei lavoratori	
dipendenti di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal Contratto Collettivo Nazionale	
di Lavoro.	
4. Il gestore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in	
tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105 del D.Lgs.	
n. 50/2016 e 35 comma 28 Legge n. 248/06).	
ART. 18 – RECESSO CONTRATTUALE	
 I. Il Comune potrà recedere dal Contratto nei seguenti casi:	
a) qualora sia stato depositato contro il gestore un ricorso ai sensi della legge	
fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;	
b) qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico del Gestore siano	
condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la	
Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio,	
 ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;	
c) nelle ipotesi di recesso descritte nel presente articolo, il gestore avrà diritto	
al pagamento da parte dell'Ente dei servizi effettivamente prestati fino alla data di	
 efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel	<u> </u>
presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed	
indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo	
1671 c.c	
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
L'Amministrazione potrà avvalersi della risoluzione anche nei casi sotto	
indicati:	
a) mancata assunzione, da parte del Gestore, dei servizi previsti;	

b) venir meno da parte del Gestore dei requisiti minimi per lo svolgimento dei	
servizi affidati, come previsti dalla legge;	
c) gravi irregolarità o deficienze da parte del Gestore riscontrate nello	
svolgimento dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danni	
all'Ente, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Ente	
nelle lettere di contestazione;	
d) impedimento da parte del Gestore, in qualsiasi modo, del potere di	
controllo dell'Ente;	
e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto	
dall'Ente relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore;	
f) sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di forza	
maggiore;	
g) qualora il Gestore risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti	
Assicurativi, o colpevole di frode;	
h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto da parte del	
Gestore a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel disciplinare;	
i) inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione dei servizi da parte del	
Gestore, tali da determinare rischi igienico sanitari e/o ambientali ritenuti gravi o	
da arrecare danni all'Ente ed alla popolazione, qualora debitamente accertate e	
contestate non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dal Comune o	
dall'unione dei Comuni nelle lettere di contestazione;	
j) miscelazione dei materiali di raccolta differenziata con il secco	
indifferenziato da parte del Gestore;	
k) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione Rischi e del	
DUVRI da parte del Gestore;	

l) grave violazione degli obblighi facenti capo al Gestore per quanto previsto	
dal presente Contratto nella prosecuzione del servizio;	
m) raggiungimento da parte del Gestore del limite massimo complessivo delle	
penali pari al 10% dell'importo contrattuale netto annuo;	
n) mancata osservanza, da parte dei propri dipendenti e collaboratori a	
qualsiasi titolo, degli obblighi di condotta previsti dal D.p.r. 16 aprile 2013, n. 62	
"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in Gazzetta Ufficiale n. 129	
del 04.06.2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune,	
consultabile sul sito della trasparenza del Comune di Albano Laziale;	
o) violazione dell'obbligo di non concludere contratti di lavoro subordinato o	
autonomo e comunque di non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno	
 esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni	
nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
2. Qualora si verifichino i casi sopra citati, il Comune potrà esercitare il diritto di	
risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con	
raccomandata A.R./PEC all'altra parte, indicando puntualmente l'inadempimento e	
concedendo un termine per l'adempimento pari ad almeno 15 (quindici) giorni	
solari.	
3. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte	
inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento	
inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da	
cause alla medesima non imputabili.	
4. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di	
10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione	
degli addebiti.	
degn addeoin.	

5. Al Gestore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello	
scioglimento del contratto e non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o	
indennizzo a qualsiasi titolo.	
6. Sia l'Ente sia il Gestore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso	
di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di	
causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.	
7. Si procede, inoltre, alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del	
Gestore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone	
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo	
6.9.2011 n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato	
per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di	
lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione	
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. In tali casi il Responsabile del	
procedimento propone all'Ente, in relazione allo stato dell'esecuzione dei servizi e	
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere	
alla risoluzione del contratto.	
8. In caso di risoluzione del contratto o di revoca del servizio, il Gestore	
sarà tenuto, su espressa volontà comunale, a continuare la gestione, alle	
medesime condizioni in essere al momento della determinazione comunale,	
per un periodo massimo di mesi sei.	
9. Si ribadisce, infine, che il Comune si riserva la facoltà di recedere	
anticipatamente dal contratto e senza che il Gestore possa pretendere e	
richiedere compensi a qualsiasi titolo e/o rimborsi per mancati guadagni o	
danni, nel momento in cui l'ATO rifiuti competente di zona individui, ai	
sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 Codice dell'Ambiente	

e successiva normativa attuativa regionale, il Gestore Unico per l'eventuale	
subentro nella gestione dei servizi oggetto del presente contratto. Resta	
salva la facoltà dell'ATO nel subentrare al Comune per la	
prosecuzione del contratto.	
10. Il presente contratto, infine, si intenderà automaticamente risolto nel	
caso in cui, entro il termine finale (31 luglio 2017) il Comune provveda	
all'affidamento diretto in house providing dei medesimi servizi oggetto del	
presente contratto in adempimento agli indirizzi espressi con Delibera del	
Consiglio Comunale n. 3/2016.	
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI	
CREDITI - SUBAPPALTO	
1. Al Gestore è fatto divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente	
contratto. Tuttavia al fine, di ottimizzare le attività ai principi di economicità,	
efficienza ed efficacia, è possibile affidare a terzi singole attività o servizi, nel	
rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di appalti, mediante	
l'istituto del subappalto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.	
2. L'affidamento di attività o specifici servizi è ammesso solo in caso di analitica	
dimostrazione di convenienza da parte del Gestore e previa consultazione delle	
organizzazioni sindacali aziendali.	
3. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata	
dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.	
ART. 21 – CAUZIONE DEFINITIVA	
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti	
da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria	
(cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante "polizza	

assicurativa" numero in data rilasciata dalla	
società/dall'Istituto agenzia /filiale di per	
l'importo di € (
del presente contratto, usufruendo dei benefici di cui all'art. 93, comma 7, del	
medesimo D. Lgs. n. 50/2016.	
2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune dovesse procedere	
alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
3. La garanzia è valida fino all'emissione delle verifiche di conformità o,	
comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del	
servizio risultante dall'apposito verbale.	
4. Tale garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dalla vigente normativa	
in materia.	
ART. 22 - CONTENZIOSO	
1. Le controversie insorte tra il Comune e il Gestore sull'interpretazione e	
sull'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario, sono di competenza	
dell'autorità giudiziaria ordinaria, escludendo fin d'ora qualsiasi intervento di	
 arbitrato. Il Foro competente per qualsiasi controversia derivante dal presente	
contratto è quello di Velletri (Rm).	
ART. 23 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIA	
 1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'Affidataria elegge il proprio	
domicilio in Albano Laziale, Piazza della Costituente n. 1, nella sede	
dell'Amministrazione Comunale.	
ART. 24 - SPESE, IMPOSTE E TASSE	
1. Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti al presente contratto e conseguenti,	
anche se non richiamate espressamente in esso (quali quelle di bollo, di segreteria,	
I and the second	I .

di scritturazione, di quietanze ed di diritti fissi) sono a totale carico del Gestore,	
senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.	
2. Restano di pertinenza del Comune l'imposta sul valore aggiunto (IVA), se	
dovuta.	
ART. 25 - ALTRE DISPOSIZIONI - RINVIO	
1. Il presente atto è stipulato in forma di scrittura privata. Esso, pertanto, sarà	
soggetto a registrazione in caso d'uso.	
2. Le parti dichiarano espressamente inapplicabili le disposizioni in materia di	
risoluzione contrattuale previste nel Libro IV - Titolo II, Capo XIV del Codice	
Civile (artt. dal 1453 al 1469) rinunciando ad avvalersene.	
3. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle	
norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al Codice	
Civile, al D. Lgs. n. 81/2008, al D. Lgs. n. 152/2006, al D. Lgs. n. 50/2016 e	
relativi decreti attuativi, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, alle	
disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti	
vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso	
dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal	
Responsabile del procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.	
•	
4. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, al DUVRI ed agli ulteriori	
allegati contrattuali che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti presso	
gli Uffici comunali ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di	
legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
5. In ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 le parti danno atto	
che i dati in possesso dell'Amministrazione comunale sono finalizzati	
all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il	

trattamento di tali dati viene gestito direttamente dall'Amministrazione in qualità di	
titolare attraverso l'utilizzo di applicativi informatici. La loro comunicazione o	
diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente	
nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamenti.	
L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui alle su	
indicate disposizioni legislative in materia di privacy.	
6. Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. La	
sottoscrizione, pertanto, non deve necessariamente avvenire nella medesima data e	
nel medesimo luogo in quanto l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi	
che in momenti diversi. Le parti si danno reciprocamente atto, pertanto, che il	
presente contratto si intenderà perfezionato quando sarà apposta, da ultimo, la	
firma della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice	
civile.	
7. Con riferimento alle disposizioni dell'art. 1341 e segg. del Codice Civile, le	
parti dichiarano di accettare espressamente le condizioni contenute nel presente	
atto ed, in particolare, gli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,	
19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25.	
Il Dirigente Settore IV VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.	
Ing. Filippo Vittori Sig. Mauro MIDEI	
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)	
(The digitalities)	